

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 8

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori EUFEMI, BOREA e IERVOLINO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2002

Istituzione della Giunta per le petizioni e modifica
della procedura d’esame delle stesse

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione repubblicana riconosce ai cittadini il diritto di rivolgersi al Parlamento presentando petizioni. Si tratta di un importante strumento di democrazia diretta che consente un dialogo diretto tra i cittadini e il Parlamento, l'organo costituzionale maggiormente rappresentativo.

Secondo l'articolo 50 della Costituzione i cittadini possono rivolgersi direttamente ai rappresentanti che siedono in Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Nonostante tale previsione, il diritto di petizione è stato fino ad oggi uno strumento piuttosto blando, privo di un reale impatto. Alla fine della XIII legislatura risultavano presentate solo al Senato della Repubblica ben 885 petizioni ma, a dispetto del consistente numero, si può affermare che esse non abbiano avuto sostanzialmente alcun seguito.

Il Regolamento del Senato prevede l'esame da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia delle petizioni presentate e la facoltà di adottare risoluzioni per interessare il Governo. Nel caso in cui la petizione riguardi materia oggetto di proposte di legge in corso d'esame il Regolamento prevede l'abbinamento della petizione ai testi esaminati.

Per quanto riguarda l'abbinamento, nonostante l'elevato numero di atti presentati, pochi sono i seguiti che si possono cogliere dai resoconti parlamentari, come poche sono le

petizioni riconducibili ad un atto discusso dal Parlamento.

Risulta evidente che il diritto costituzionale di petizione è ancora inattuato, mentre in altre esperienze parlamentari tale diritto ha trovato una maggiore tutela. È emblematico il caso del Parlamento europeo, nel quale esiste una Commissione permanente dedicata all'esame delle petizioni.

Tale Commissione consente di rendere effettivo uno dei diritti dei «cittadini europei», introdotto insieme al concetto stesso di «cittadinanza dell'Unione europea» con le modifiche operate a Maastricht al Trattato istitutivo della Comunità europea.

Nonostante le profonde differenze sul piano istituzionale, che non consentono confronti diretti con il Parlamento italiano, la previsione di una Giunta permanente per l'esame delle petizioni sarebbe certamente utile a rendere effettivo nell'ordinamento italiano il diritto di petizione seguendo la positiva esperienza europea.

Per queste ragioni con la presente proposta si intende modificare l'articolo 22 istituendo una Giunta che assicuri non solo l'esame della petizione, ma anche una risposta al cittadino. Si provvede inoltre a modificare gli articoli 140 e 141 del Regolamento per raccorderli con le competenze attribuite alla Giunta stessa.

Dare seguito alle petizioni è un elemento importante per creare un migliore e più stretto rapporto tra cittadini e Parlamento.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (*Giunta per le petizioni*) –
1. La Giunta per le petizioni è composta di trenta senatori, nominati dal Presidente del Senato non appena costituiti i Gruppi parlamentari, e scelti in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 140 è sostituito dal seguente:

«2. La petizione viene quindi comunicata in sunto all'Assemblea e trasmessa alla Commissione competente per materia e alla Giunta per le petizioni».

Art. 3.

1. L'articolo 141 è sostituito dal seguente:

«Art. 141. - (*Esame delle petizioni*) – 1.
Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alla Giunta per le petizioni e alle Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai disegni di legge.

2. Delle altre petizioni, le Commissioni competenti possono deliberare, tenuto conto del parere espresso dalla Giunta per le peti-

zioni e previa nomina di un relatore, la presa in considerazione o l'archiviazione. Nella prima ipotesi, se non viene adottata un'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 80, la petizione viene trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.

3. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato.

4. Le Commissioni competenti informano la Giunta per le petizioni di eventuali atti o iniziative intraprese in relazione alla petizione».